

# Rag. Renzo Del Rosso

Massa e Cozzile, li 15 novembre 2018

Circolare n°21

Ai gentili Clienti  
Loro sedi

## Pace fiscale. Una valutazione di convenienza

### Premessa

Il Decreto Fiscale D.L. 119/2018 che accompagnerà la prossima Manovra 2019, ha introdotto una serie di misure volte a favorire la definizione agevolata degli atti impositivi, di accertamento, di riscossione, legate in primis, all'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate, misure convogliate nella c.d. pace fiscale.

Le disposizioni appena citate sono riconducibili agli art. da 1 a 9 del Decreto Fiscale.

### PACE FISCALE



Ragioniere Tributario  
Certificato a no  
Via Carducci n° 1 - 51010 Massa e Cozzile (PT)  
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471  
Tel/Fax 0572/05028



# Rag. Renzo Del Rosso

L'art. 7 contiene misure agevolative altresì in favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI.

L'articolo 8 consente inoltre la definizione agevolata di debiti tributari maturati fino al 31 dicembre 2018 - per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato - relativi alle imposte di consumo su:

prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati (c.d. succedanei del tabacco);

prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze diverse dal tabacco, non destinati ad essere usati come medicinali, contenenti o meno nicotina.

## La pace fiscale e le principali misure adottate. Una valutazione di convenienza

L'art. 1 del decreto prevede la c.d. definizione agevolata dei PVC.

### DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PVC



E' possibile di definire con modalità agevolata i processi verbali di constatazione - PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del Decreto Fiscale). In particolare, si consente di regolarizzare le somme accertate nei suddetti verbali effettuando un'apposita dichiarazione e versando la sola imposta autoliquidata, senza sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2019. Stessa scadenze per la 1° rata qualora si opti per la rateazione in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo (vedi art.8 D.Lgs. 218/1997).

La regolarizzazione della posizione passa dalla presentazione di apposita dichiarazione entro il 31 maggio 2019, con le modalità stabilite da un successivo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per regolarizzare le contestazioni presenti nel PVC.

La definizione agevolata è applicabile ai PVC consegnati in materia di:

- ⇒ imposte sui redditi e relative addizionali;
- ⇒ contributi previdenziali e ritenute;
- ⇒ imposte sostitutive;
- ⇒ IRAP;
- ⇒ imposta sul valore degli immobili all'estero - IVIE;



Ragioniere Tributario qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)  
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica  
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)  
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471  
Tel/Fax 0572/050285 - Email [scrivi@renzodelrosso.eu](mailto:scrivi@renzodelrosso.eu) - Pec: [renzodelrosso@pec.it](mailto:renzodelrosso@pec.it)  
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



# Rag. Renzo Del Rosso

⇒ imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero - IVAFE;

⇒ imposta sul valore aggiunto - IVA.

Sono definibili i PVC per i quali, al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto fiscale), non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o non è stato ricevuto un invito al contraddittorio (di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218).<sup>1</sup>

| Pro   | Contro  |
|---|---|
| Si paga solo l'imposta con la falcidia di sanzioni e interessi.   | Sanabili solo le violazioni relative ai periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini per l'accertamento ai fini delle imposte dirette (di cui all'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) e dell'IVA (di cui all'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).  |
| La definizione trova applicazione anche nel caso in cui il contribuente abbia omesso la presentazione della dichiarazione nel periodo di imposta oggetto di regolarizzazione. | E' esclusa la compensazione con crediti erariali  |
|   | Divieto di utilizzare nella dichiarazione, a scomputo del maggior imponibile dichiarato, le perdite (di cui agli articoli 8 e 84 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. n. 917 del 1986, che rispettivamente disciplinano le modalità di computo delle perdite e il relativo regime di riportabilità nel tempo), anche se ulteriori rispetto a quelle già indicate nella dichiarazione presentata nei termini. |
|   | Nel caso di mancato perfezionamento delle violazioni constatate nei processi verbali per ciascun periodo di imposta, i competenti Uffici possono procedere all'ordinaria attività di controllo; in tal caso, i termini per l'accertamento, per i periodi di imposta fino al 2015 compreso, sono prorogati di due anni.  |

Passando invece all'art.2 viene disposta la possibilità di definire in via agevolata gli avvisi di acc.to.

## DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI DI ACC.TO



E' prevista la possibilità di definire con modalità agevolate gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione, mediante pagamento delle sole imposte in un'unica soluzione o in più rate; non sono dovuti sanzioni, interessi ed eventuali somme accessorie. La notifica degli atti deve essere stata effettuata entro il 24 ottobre (entrata in vigore Decreto

<sup>1</sup> L'istituto di adesione all'invito al contraddittorio è stato soppresso (comma 637, lettera c), punti 1, 2 e 3, dell'art.1 della Legge n.190 del 2014). Tuttavia, questo istituto continua ad applicarsi agli inviti al contraddittorio notificati entro il 31 dicembre 2015 (comma 638 dello stesso articolo di legge).



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)  
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica  
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)  
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471  
Tel/Fax 0572/050285 - Email [scrivi@renzodelrosso.eu](mailto:scrivi@renzodelrosso.eu) - Pec: [renzodelrosso@pec.it](mailto:renzodelrosso@pec.it)  
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



# *Rag. Renzo Del Rosso*

Fiscale). Atti non impugnati e ancora impugnabili alla predetta data.

Per gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, notificati entro il 24 ottobre 2018, la procedura si perfeziona mediante pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro il 23 novembre 2018 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame), o, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso che residua dopo la data del 24 ottobre.

| Pro  | Contro  |
|--|---|
| <p>Possono altresì essere oggetto di definizione agevolata le somme contenute negli inviti al contraddittorio relativi ad accertamenti delle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle altre imposte indirette (di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218), notificati entro il 24 ottobre 2018; il pagamento delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori deve essere effettuato entro il 23 novembre 2018 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto fiscale).</p> |   |
| <p>Per gli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del Decreto Fiscale) ai fini della definizione agevolata il pagamento delle sole imposte, senza dover corrispondere le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, deve essere effettuato entro il 13 novembre.</p>   |   |
| <p>Ai fini della rateazione, in riferimento a tutto gli atti sopra citati, si applicano comunque le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo indipendentemente dall'importo da rateizzare (vedi relazione illustrativa Decreto Fiscale).</p>  |   |
| <p>Si applica il lieve inadempimento (art15-ter D.P.R. 602/73).</p>  | <p>Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) di cui all'articolo</p> |



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)  
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica  
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)  
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471  
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it  
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



# Rag. Renzo Del Rosso

|  |  |
|--|--|
|  | 5-quater del Decreto-Legge 28 giugno 1990, n. 167. |
| La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri obbligati. |  |

Riproposta con alcune disposizione di carattere maggiormente agevolative, le disposizioni di cui alla rottamazione dei ruoli.

## ROTTAMAZIONE-TER<sup>2</sup>

Il D.L. 119/2018, all'art.3, ripropone la c.d. rottamazione dei ruoli (rottamazione-ter), in riferimento ai carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2017; come è avvenuto nelle precedenti rottamazioni il contribuente è tenuto a corrispondere le somme a titolo di:

- capitale e interessi;
- l'aggio di riscossione calcolato su tali somme;
- nonché le spese per eventuali procedure esecutive e di notifica dei carichi dovuti.

In pratica il debitore non sarà tenuto a versare le sanzioni incluse nei suddetti carichi, nonché gli interessi di mora e le sanzioni c.d. civili legate ai crediti di natura previdenziale (vedi relazione illustrativa Decreto Fiscale). E' possibile dunque definire in via agevolata le cartelle esattoriali, acc.ti esecutivi e avvisi di addebito Inps affidati all'Agente della Riscossione ecc.



La definizione si perfeziona versando integralmente, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo; le rate scadono: il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019. Si tratta dunque di una rateazione distribuita su cinque anni. in caso di pagamento rateale, gli interessi sono dovuti a decorrere dall'agosto 2019 nella misura del 2% annuo.

**E' da segnalare come, l'art.5 consente la definizione agevolata, con specifiche deroghe, dei carichi affidati all'Agente della Riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea, esclusi dalle precedenti "rottamazioni".**

Un'ulteriore disposizione, parte integrante della pace fiscale è lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati all'Agente della Riscossione.

## LO STRALCIO DEI DEBITI FINO A 1.000 EURO

<sup>2</sup> Si veda a tal proposito l'Infostudio n°58 del 09.11.2018.



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)  
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica  
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)  
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471  
Tel/Fax 0572/050285 - Email [scrivi@renzodelrosso.eu](mailto:scrivi@renzodelrosso.eu) - Pec: [renzodelrosso@pec.it](mailto:renzodelrosso@pec.it)  
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



# Rag. Renzo Del Rosso

Il Decreto Fiscale dispone l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Più in dettaglio, è previsto l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo (che, come specificato dalla relazione illustrativa, va calcolato al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto) fino a mille euro; l'importo da considerare è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.



Per i debiti oggetto di annullamento:

⇒ le somme versate anteriormente al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto in esame) restano definitivamente acquisite;

⇒ quelle versate successivamente al 24 ottobre 2018 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella rottamazione-bis anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate.

| Pro  | Contro   |
|--|--|
| Lo stralcio è automatico, non è necessario presentare alcuna istanza.  | Lo stralcio non riguarda i debiti relativi ai carichi quali:<br>⇒ le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;<br>⇒ i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;<br>⇒ le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;<br>⇒ le risorse proprie tradizionali UE (previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della Decisione 2014/335/UE) e<br>⇒ l'IVA riscossa all'importazione. |
| Può riguardare anche più cartelle dello stesso contribuente che singolarmente considerate non superano il limite di 1.000 euro o che originariamente erano superiori a tale importo e che grazie a precedenti pagamenti parziali rispettano tale soglia. |  |

Passiamo ora all'analisi della definizione agevolata delle liti tributarie pendenti.

## DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)  
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica  
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)  
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471  
Tel/Fax 0572/050285 - Email [scrivi@renzodelrosso.eu](mailto:scrivi@renzodelrosso.eu) - Pec: [renzodelrosso@pec.it](mailto:renzodelrosso@pec.it)  
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



# Rag. Renzo Del Rosso

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Possono essere definite le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del Decreto Fiscale, 24 ottobre, e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.



Per valore della controversia si intende, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Decreto Legislativo n. 546 del 1992 sul processo tributario, l'importo del tributo **al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato**; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Si pagherà l'intero valore della controversia, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato, in caso di soccombenza del contribuente in uno dei gradi di giudizio.

Le controversie possono essere definite con il pagamento:

- ⇒ della metà del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia nella pronuncia di primo grado e
- ⇒ di un quinto del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.



Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto (24 ottobre 2018), e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. Al contrario, in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse da quella in commento.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda (si attendono a tal proposito appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate) e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019.



Ragioniere Tributario qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)  
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica  
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)  
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471  
Tel/Fax 0572/050285 - Email [scrivi@renzodelrosso.eu](mailto:scrivi@renzodelrosso.eu) - Pec: [renzodelrosso@pec.it](mailto:renzodelrosso@pec.it)  
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



# Rag. Renzo Del Rosso

| Pro   | Contro  |
|---|---|
| Nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. | Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:<br><br>⇒ le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle Decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;<br><br>⇒ le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. |
| La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.  | Non è ammessa la compensazione con crediti erariali (art.17 D.Lgs. 241/1997).   |
| Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore del Decreto Fiscale (24 ottobre 2018).  | In presenza di autonome controversie, occorrerà presentare una distinta domanda di definizione, entro il 31 maggio 2019, esente dall'imposta di bollo.  |
| La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.   |   |

Sofferamoci infine sulla tanto discussa dichiarazione integrativa speciale.

## LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE

Il Decreto Fiscale consente ai contribuenti, entro il termine del 31 maggio 2019 di correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 con riferimento a:



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)  
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica  
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)  
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471  
Tel/Fax 0572/050285 - Email [scrivi@renzodelrosso.eu](mailto:scrivi@renzodelrosso.eu) - Pec: [renzodelrosso@pec.it](mailto:renzodelrosso@pec.it)  
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>





# *Rag. Renzo Del Rosso*

- ⇒ imposte sui redditi e relative addizionali;
- ⇒ imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
- ⇒ ritenute e contributi previdenziali;
- ⇒ imposta regionale sulle attività produttive;
- ⇒ imposta sul valore aggiunto (IVA)

e relative al periodo d'imposta dal 2013 al 2016 (periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di acc.to da parte dell'Agenzia delle Entrate).



La base imponibile di tali tributi può essere integrata nel rispetto di due limiti: uno relativo, pari al 30% di quanto già dichiarato, e uno assoluto, pari a 100.000 euro di imponibile annuo. Nel caso in cui la base imponibile originaria sia minore di 100.000 euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite, l'integrazione è ammessa sino a 30.000 euro.



Al maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, viene applicata, senza sanzioni e altri oneri accessori:

- ⇒ un'aliquota pari al 20%, inferiore alle minori delle aliquote ordinarie IRPEF e IRES, con riferimento alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, alle ritenute (a titolo di sostituto di imposta) e ai contributi previdenziali e all'imposta regionale sulle attività produttive, determinando in tal modo l'imposta sostitutiva (lettere a) e b));
- ⇒ l'aliquota media con riferimento all'IVA, ovvero, nei casi in cui non sia possibile determinarla, l'aliquota ordinaria, attualmente pari al 22 per cento ai sensi dell'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (Decreto IVA). Per determinare l'aliquota media è necessario effettuare il rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato, tenendo conto A.S. n. 886 Articolo 9 44 dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali.



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)  
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica  
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)  
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471  
Tel/Fax 0572/050285 - Email [scrivi@renzodelrosso.eu](mailto:scrivi@renzodelrosso.eu) - Pec: [renzodelrosso@pec.it](mailto:renzodelrosso@pec.it)  
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



# Rag. Renzo Del Rosso

Ai fini della regolarizzazione della posizione fiscale, ai contribuenti è richiesto di inviare una dichiarazione integrativa speciale all'Agenzia delle Entrate in via telematica (ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998), per uno o più periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono scaduti i termini per l'accertamento.



## PRECLUSIONI

### la dichiarazione integrativa speciale è esclusa:

- ⇒ se il contribuente, essendone obbligato, non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2016 (comma 7, lettera a));
- ⇒ se la richiesta è presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie relative all'ambito di applicazione della stessa procedura;
- ⇒ per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, per i redditi prodotti in forma associata di cui all'articolo 5 del TUIR e dai contribuenti che hanno esercitato l'opzione per la trasparenza fiscale prevista dall'articolo 115 o per le società a ristretta base proprietaria di cui all'articolo 116 del TUIR stesso con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società da essi partecipate.

| Pro  | Contro   |
|--|--|
| I pagamenti dovuti possono essere effettuati in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, ovvero ripartiti in dieci rate semestrali di pari importo. In tal caso, il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2019. | Non è ammessa la compensazione con crediti erariali (art.17 D.Lgs. 241/1997).  |
|  | In caso di mancato o incompleto pagamento degli importi evidenziati nella dichiarazione integrativa speciale, la stessa diviene titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati. Le somme non corrisposte sono iscritte a ruolo a titolo |



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)  
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica  
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)  
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471  
Tel/Fax 0572/050285 - Email [scrivi@renzodelrosso.eu](mailto:scrivi@renzodelrosso.eu) - Pec: [renzodelrosso@pec.it](mailto:renzodelrosso@pec.it)  
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



# *Rag. Renzo Del Rosso*

|   |   |
|---|---|
| I termini di accertamento nonché quelli per la notifica delle cartelle di pagamento decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente ai soli elementi oggetto dell'integrazione rispetto alla dichiarazione originaria. | definitivo, e sono altresì dovuti gli interessi legali e una sanzione amministrativa pari al 30%, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima.   |
|   | Non è ammesso l'utilizzo delle perdite di cui agli articoli 8 e 84 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR) a scomputo dei maggiori imponibili inclusi nella dichiarazione integrativa speciale.   |
|   | La dichiarazione integrativa speciale non può inoltre costituire titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate. |



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)  
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica  
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)  
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471  
Tel/Fax 0572/050285 - Email [scrivi@renzodelrosso.eu](mailto:scrivi@renzodelrosso.eu) - Pec: [renzodelrosso@pec.it](mailto:renzodelrosso@pec.it)  
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



# Rag. Renzo Del Rosso

## SCHEDA PRATICA

Vediamo a livello operativo quelle che sono le indicazioni da seguire ai fini della scelta operativa maggiormente premiale per il contribuente destinatario di un atto impositivo potenzialmente definibile nell'ambito della c.d. pace fiscale.

**Pace fiscale. La valutazione di convenienze**

Innanzitutto è da individuare a monte il tipo di atto di cui il contribuente è stato destinatario.

**Che tipo di atto ha ricevuto il contribuente?**

Dalla definizione degli avvisi di acc.to alla dichiarazione integrativa speciale

**ESEMPIO**



Supponiamo che una società ha ricevuto un avviso di acc.to relativo al periodo d'imposta 2015 con il quale l'Agenzia delle Entrate ha ripreso a tassazione alcuni costi di pubblicità a causa dell'adozione di un metodo di imputazione non corretto e contestando dunque la dichiarazione infedele.

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>Costi indeducibili</b>       | 65.000    |
| Maggiore IRES dovuta            | 17.875    |
| Sanzioni dichiarazione infedele | 16.087,50 |
| Interessi                       | 4.000     |

**LA SCELTA DA EFFETTUARE**

**Acquiescenza all'avviso di acc.to (art. 15 D.Lgs. 218/1997)**

**Pace fiscale, definizione avvisi di acc.to (art.2 D.L. 119/2018)**



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)  
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica  
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)  
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471  
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it  
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



# Rag. Renzo Del Rosso

| Esborso effettivo                                      |           | Esborso effettivo                      |        |
|--|-----------|--|--------|
| <b>Maggiore IRES dovuta</b>                            | 17.875    | <b>Maggiore IRES dovuta</b>            | 17.875 |
| <b>Sanzioni dichiarazione infedele (ridotte a 1/3)</b> | 5.362,50  | <b>Sanzioni dichiarazione infedele</b> | 0      |
| <b>Interessi</b>                                       | 4.000     | <b>Interessi</b>                       | 0      |
| <b>Esborso totale</b>                                  | 27.237,50 | <b>Esborso totale</b>                  | 17.875 |

**ESEMPIO**



Supponiamo che la stessa società, per lo stesso avviso di acc.to abbia presentato/notificato apposito ricorso entro la data del 24 ottobre, comunque nei termini per la sua proposizione, siamo al 1° grado di giudizio (CTP) e stia valutando di ricorrere alla definizione agevolata delle liti pendenti.

| La riscossione del tributo e delle sanzioni durante le fasi del ricorso |   |   |
|---|---|---|
| Quando  | In caso di  | Quanto  |
| dopo la notifica dell'accertamento                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>imposte dirette, Iva, imposta di registro</li> <li>sanzioni</li> </ul>                                     | <b>Rispettivamente:</b> per un terzo della maggiore imposta, nessun importo   |
| dopo la decisione della Commissione tributaria provinciale*             | <ul style="list-style-type: none"> <li>sentenza sfavorevole al contribuente</li> <li>sentenza parzialmente sfavorevole al contribuente</li> </ul> | <b>Rispettivamente:</b> per i due terzi** per l'ammontare risultante dalla decisione (e comunque non oltre i due terzi)**   |
| dopo la decisione della Commissione tributaria regionale*               | sentenza sfavorevole al contribuente  | per il residuo ammontare indicato nella sentenza (a seguito delle novità introdotte dal decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010, le disposizioni di cui all'articolo 68 del decreto legislativo n. 546 del 31/12/1992, relative alle sentenze delle Commissioni tributarie regionali, si intendono applicabili alle decisioni della Commissione tributaria centrale). |

Si ponga attenzione al fatto che dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si computano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, come individuati nel grafico sopra.



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)  
 Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica  
 Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)  
 Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471  
 Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it  
 Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



# *Rag. Renzo Del Rosso*

Nel caso specifico, ricorso in 1° grado, non ancora discusso, l'esborso sarà così individuato:

|   |   |
|---|---|
| Maggiore IRES dovuta                          | 17.875  |
| Sanzioni dichiarazione infedele               | 16.087,50   |
| Interessi                                     | 4.000   |
| Esborso senza pace fiscale                    | 37.962,50   |
| <b>Esborso per effetto della pace fiscale</b> | 17.875 (si paga solo un importo pari al valore della controversia ossia, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato <sup>3</sup> ) |

<sup>3</sup> Per valore della controversia si intende, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Decreto Legislativo n. 546 del 1992 sul processo tributario, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. L'importo del contributo unificato tributario deve essere determinato in relazione al valore della controversia (art.9 DPR 115/2002).



Ragioniere Tributariista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)  
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica  
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)  
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471  
Tel/Fax 0572/050285 - Email [scrivi@renzodelrosso.eu](mailto:scrivi@renzodelrosso.eu) - Pec: [renzodelrosso@pec.it](mailto:renzodelrosso@pec.it)  
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



# Rag. Renzo Del Rosso

ESEMPIO



**CONSIDERIAMO INVECE LE DUE DIFFERENTI SITUAZIONI IN BASE ALLE QUALI SI STA VALUTANDO IL RICORSO ALLA PACE FISCALE**



**Il 1° grado di giudizio è stato favorevole al contribuente ma l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in CTR.**



**L'Agenzia delle Entrate presenta ricorso in Cassazione, dunque il 2° grado di giudizio è stato favorevole al contribuente.**

| 1° grado di giudizio favorevole al contribuente e ricorso A.D.E. in CTR |   | Ricorso in Cassazione                  |  |
|---|---|--|--|
| Maggiore IRES dovuta  | 8.937,50 (si paga il 50% del valore della controversia) | Maggiore IRES dovuta                   | 3.575,00 (si paga 1/5 del valore della controversia) |
| Sanzioni dichiarazione infedele   | 0   | Sanzioni dichiarazione infedele        | 0  |
| Interessi   | 0   | Interessi                              | 0  |
| <b>Esborso totale con pace fiscale</b>                                  | 8.937,50+spese per il proprio difensore in giudizio     | <b>Esborso totale con pace fiscale</b> | 3.575,00+ spese per il proprio difensore in giudizio |
| Mancato ricorso alla pace fiscale ed eventuale soccombenza in giudizio  |   |  |  |
| Maggiore IRES dovuta  |   | 17.875                                 |  |
| Sanzioni dichiarazione infedele   |   | 16.087,50                              |  |
| Interessi   |   | 4.000                                  |  |
| <b>Esborso in seguito a soccombenza in giudizio</b>                     |   | 37.962,50+spese legali                 |  |



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)  
 Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica  
 Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)  
 Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471  
 Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it  
 Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



# Rag. Renzo Del Rosso

## ESEMPIO



Supponiamo invece, che il 1° grado di giudizio, siamo dunque in CTP, abbia visto il contribuente quale parte soccombente. Il contribuente, è ancora nei termini per presentare ricorso in CTR ma vorrebbe chiudere la lite, in quanto ci sono diversi dubbi circa l'esito positivo del procedimento giudiziale.

L'esborso effettivo sarà così individuato<sup>4</sup>:

| Senza ricorso alla pace fiscale e successiva soccombenza o mancato ricorso |                                  | Pace fiscale                    |                                 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Maggiore IRES  | <b>17.875</b>                    | Maggiore IRES                   | 17.875,00                       |
| Sanzioni   | 16.087,50                        | Sanzioni                        | 0                               |
| Ineteressi   | 4.000                            | Interessi                       | 0                               |
| Spese legali   | 10.000 (a scopo esemplificativo) | Spese per il proprio legale     | 5.000 (a scopo esemplificativo) |
|  |                                  |                                 |                                 |
| Esborso totale   | 47.962,50                        | Esborso totale con pace fiscale | 22.875,00                       |

## ESEMPIO



Considriamo ora la situazione in cui la suddetta società, ha ricevuto l'avviso di accertamento ma non si è attivata in alcun modo, né presentando ricorso, né esprimendo acquiescenza ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 218/1997 e successivamente ha ricevuto dall'A.D.E.R. la comunicazione di presa in carico del debito; presa in carico effettiva avvenuta in data 30 novembre 2017.

La società intende ricorrere alla rottamazione-ter(vedi scheda 1).

Calcoliamo il risparmio effettivo.

|  |           |
|--|-----------|
| Maggiore IRES dovuta                       | 17.875    |
| Sanzioni dichiarazione infedele            | 16.087,50 |
| Interessi pe ritardato pgm                 | 4.000     |
| Interessi per ritardata iscrizione a ruolo | 2.500     |

<sup>4</sup> Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio (vedi riscossione frazionata).



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)  
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica  
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)  
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471  
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it  
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>





# Rag. Renzo Del Rosso

|  |           |
|--|-----------|
| Interessi di mora                          | 2.000     |
| Aggio della riscossione                    | 1.500     |
| Spese di notifica                          | 5,00      |
| Totale senza ricorso alla rottamazione-ter | 43.967,50 |

Ricorrendo alla rottamazione-ter la società verserà:

|  |   |
|--|---|
| Maggiore IRES dovuta                       | 17.875                                  |
| Sanzioni dichiarazione infedele            |   |
| Interessi pe ritardato pgm                 | 4.000                                   |
| Interessi per ritardata iscrizione a ruolo | 2.500                                   |
| Interessi di mora                          |   |
| Aggio della riscossione                    | 500 (calcolato solo sulle somme dovute) |
| Spese di notifica                          | 5,00                                    |
| Totale rottamazione                        | 24.880,00                               |

## ESEMPIO



Consideriamo infine, la situazione in cui, la stessa società non ha ricevuto alcun accesso, ispezione, verifica né alcun atto impositivo e decida di sua volontà di sanare la posizione presentando apposita dichiarazione integrativa speciale.

In tale caso consideriamo che:

- ⇒ per lo stesso periodo d'imposta che intende regolarizzare aveva presentato apposita dichiarazione dei Redditi;
- ⇒ la stessa presentava un imponibile di 220.000 €;
- ⇒ l'integrazione massima è ammessa fino a 66.000 € (come da previsioni normative-30% dell'imponibile dichiarato-Resta fermo il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui e' possibile l'integrazione).

La società sarà tenuta a versare sul maggiore imponibile di € 65.000 un'imposta sostitutiva pari al 20% ossia:

$$=65.000 \times 20\% = 13.000 \text{ €}.$$

Non sono dovute né sanzioni né interessi.




Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)  
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica  
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)  
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471  
Tel/Fax 0572/050285 - Email [scrivi@renzodelrosso.eu](mailto:scrivi@renzodelrosso.eu) - Pec: [renzodelrosso@pec.it](mailto:renzodelrosso@pec.it)  
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



# *Rag. Renzo Del Rosso*

*Distinti saluti*

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....* 



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)  
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica  
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)  
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471  
Tel/Fax 0572/050285 - Email [scrivi@renzodelrosso.eu](mailto:scrivi@renzodelrosso.eu) - Pec: [renzodelrosso@pec.it](mailto:renzodelrosso@pec.it)  
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>

